

COMUNE DI REFRONTOLO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PAT - Piano di Assetto del Territorio

Articoli 13 e 14 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Variante di adeguamento alla LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo

VIncA – Procedura di Valutazione di Incidenza

PROGETTAZIONE

Paolo Furlanetto, urbanista
Matteo Gobbo, pianificatore

con
Alessia Rosin

SINDACO
Mauro Canal

SERVIZIO URBANISTICA
Natale Grotto
Roberto Favero

SEGRETARIO
Rosario Cammilleri

aprile 2020



PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

ALLEGATO “E” alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017

Il sottoscritto dott. pianif. MATTEO GOBBO, nato Treviso il 03.06.1980 e residente in via Spartaco 7/3 nel Comune di Spinea, prov. di Venezia, c.a.p. 30038, tel. e fax 0422/421710, email gobbo@trevipian.it, PEC matteo.gobbo@archiworldpec.it, in qualità di Valutatore della “Variante al PAT del Comune di Refrontolo (TV) ai sensi della LR 14/2017”,

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017 ai punti

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: “Relazione Tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza”.

Treviso, aprile 2020

IL DICHIARANTE

dott. pianif. Matteo Gobbo



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto MATTEO GOBBO dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

Treviso, aprile 2020

IL DICHIARANTE

dot. pianif. Matteo Gobbo



MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è il

COMUNE DI REFRONTOLO con sede a Refrontolo, Piazza Vittorio Emanuele, 1 - CAP 31020.

La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è:

edilizia@comunepievedisoligo.it

Il Responsabile della Protezione dei dati (*Data Protection Officer*) che La riguardano è il

COMUNE DI REFRONTOLO con sede a Refrontolo, Piazza Vittorio Emanuele, 1 - CAP 31020.

La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è:

edilizia@comunepievedisoligo.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate:

- potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.
- potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso _____ ai sensi del _____

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al *Titolare del trattamento o suo rappresentante* l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.


Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...).

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
O SUO RAPPRESENTANTE

Treviso, aprile 2020

IL DICHIARANTE (per presa visione)



RELAZIONE TECNICA

allegata alla Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza

Rif. Allegato A – par. 2.2 – punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017

1. - PREMESSA

La presente relazione accompagna la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza applicata alla Variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune Refrontolo ai sensi della LR 14/2017.

La vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare la nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) approvata dalla Giunta Regionale della Regione Veneto con delibera n° 1400 del 29 agosto 2017 costituiscono il riferimento normativo della presente relazione.

2. - CONTENUTI DEL PIANO

In sintesi, la presente Variante al PAT:

- a) verifica il valore della Superficie Agricola Trasformabile (SAT) residua del PAT vigente con il limite quantitativo massimo di consumo di suolo stabilito dalla Regione con la DGR n. 668 del 15/05/2018 e ne assume il valore più restrittivo;
- b) verifica ed conferma gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) assunti con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.08.2017, e trasmessi successivamente alla Regione;
- c) verifica e conferma i dati trasmessi alla Regione e contenuti nella Scheda Informativa (superficie territoriale prevista residenziale/produttiva, superficie territoriale trasformata, aree dismesse).

L'art. 20, primo comma, della LR 14/2017 ha sostituito il parametro della Superficie Agricola Utilizzabile, che precedentemente fissava il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, nei primi dieci anni di attuazione del PAT, con quello della quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo.

In particolare la lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ora prevede che il PAT:

“f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;

Di conseguenza nelle Norme Tecniche del PAT la disposizione che stabilisce in termini di SAU il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, deve essere sostituita con la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della LR 14/2017. La modifica normativa deve essere preceduta dalla verifica della SAU trasformabile residua, in quanto la quantità assegnata non potrà superare il residuo effettivo della SAU a seguito dell'approvazione del PI e/o di sue Varianti (DGR 668/2019 punto 7).

La quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Refrontolo stabilita dalla Regione con DGR n. 668 del 15/05/2018 è pari a 8,66 ettari.

Considerato che il provvedimento regionale stabilisce che tra il valore determinato dalla Regione Veneto (8,66 ha) e quello della Superficie Agricola Trasformabile (SAT) residua del PAT vigente (3,92 ettari) vale il più restrittivo, la Variante al PAT conferma il **valore massimo di 3,92 ettari di consumo di suolo**.

A livello cartografico la presente Variante al PAT prevede la predisposizione di una tavola contenente gli “ambiti di urbanizzazione consolidata” definiti ai sensi della LR 14/2017 che differiscono per contenuti e finalità dalle aree di urbanizzazione consolidata individuate nella TAV 4 - Carta della Trasformabilità del PAT. Infatti, l'art. 13, comma 9, della LR 14/2017 prevede che

9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.


In sede di variante al PAT sono stati confermati gli ambiti di urbanizzazione consolidata precedentemente individuati e trasmessi alla Regione.

La DGR 668/2018 stabilisce altresì al punto 8 che i Comuni in sede di adeguamento alla deliberazione regionale provvederanno alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella “Scheda Informativa” così come indicato nell'Al. B “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo”.

3. - LOCALIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE CON RIFERIMENTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Il territorio comunale di Refrontolo è interessato dalla presenza di due SITI NATURA 2000:

- SIC IT3240029 - “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”.



SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano

Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) in esame comprende il corso del fiume Livenza interessando un ambito che ricade parte in provincia di Treviso e parte in quella di Pordenone, dall’abitato di San Cassiano di Livenza, a Nord, fino al limite meridionale, presso località Beverone in comune di Torre di Mosto, provincia di Venezia. Comprende altresì il corso inferiore del fiume Monticano e relativi affluenti, dalla periferia Sud di Conegliano Veneto all’innesto sul fiume Livenza, a Sud di Motta di Livenza in località Distrettuale. Gli affluenti di destra del Monticano sono il Crevada, il Fàvero, il Borniola e il Lia, gli affluenti

di sinistra il Cervada e il Cervadella, quest'ultimo con tutto il sistema dei Palù di San Vendemiano – San Fior.

Il sito è classificato anche quale ZPS, con codice IT240013, che interessa tuttavia soltanto il tratto del fiume Livenza, da San Cassiano a Motta di Livenza.

L'area è inserita nella rete Natura 2000 con le seguenti caratteristiche:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Tipo sito:</i> | I – Sito proponibile come SIC contenente una ZPS designata |
| <i>Codice sito:</i> | IT3240029 |
| <i>Denominazione:</i> | Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano |
| <i>Data di compilazione scheda:</i> | 07/2004 |
| <i>Data di aggiornamento:</i> | 02/2005 |
| <i>Classe di Habitat:</i> | N23 - Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) |
| <i>% di copertura:</i> | 100 - Valore di copertura in percentuale dell'habitat calcolato sulla superficie del singolo sito |
| <i>Superficie:</i> | 1956 ha |
| <i>Appartenenza:</i> | Regione biogeografica continentale |

Habitat:

Dal Formulario Standard si rileva un buon numero e una discreta varietà di Habitat. Dalla tabella successiva emerge una netta prevalenza di corsi d'acqua accompagnati da torbiere, stagni e paludi. L'elemento di maggiore interesse è dato dall'andamento del fiume stesso, che conserva caratteri di elevata naturalità, soprattutto nella presenza di bassure soggette a piene alluvionali. Quest'ultime permettono di mantenere elevata la funzionalità del fiume fungendosi da bacini naturali di laminazione delle piene.

| Tipi di habitat | % coperta |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) | 85 |
| Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta | 8 |
| Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganeie | 1 |
| Praterie umide, Praterie di mesofite | 1 |
| Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali) | 2 |
| Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare) | 1 |
| Altri terreni agricoli | 1 |
| Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas) | 1 |
| Copertura totale habitat | 100 % |

Gli Habitat di interesse comunitario, identificati nel Formulario Standard sono i seguenti:

| Codice Habitat | % Copertura | Rappresentatività | Sup. relativa | Stato di conserv. | Valutazione globale |
|----------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 91E0 | 10 | Buona | 2% >= p >= 0% | Buona | Buono |
| 6430 | 6 | Significativa | 2% >= p >= 0% | Buona | Significativo |
| 3260 | 10 | Buona | 2% >= p >= 0% | Buona | Buono |

91E0* = Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

6430 = Bordure planiziali, montane e alpine di *megaforbie idrofile*

3260 = Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*

* = habitat prioritario

Dalla rappresentazione cartografica degli habitat distribuita dalla Regione Veneto si evince che il comune di Refrontolo e il territorio limitrofo non sono interessati dalla presenza di Habitat di interesse comunitario.

In sintesi, la Variante al PAT individua solamente gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) in conformità con le previsioni già definite dallo strumento urbanistico vigente.

4. - VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI

La Variante al PAT individua gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) all'interno dei quali le trasformazioni non comportano il consumo di suolo di cui all'art. 4 della LR 14/2017, senza tuttavia modificare le previsioni già definite dallo strumento urbanistico vigente. Con la presente Variante al PAT non vengono variate le tavole progettuali (ed in particolare la Tav. 4 Carta della Trasformabilità) che definiscono gli ambiti di potenziale trasformazione (aree di riqualificazione e riconversione, linee preferenziali di sviluppo, etc.).

La Variante al PAT inoltre riduce inoltre il valore massimo di consumo di suolo previsto dal PAT vigente, da 4,43 ettari a 3,92 ettari.

Per le motivazioni suddette valgono quindi le valutazioni riportate nello Studio per la Valutazione di Incidenza del PAT vigente e le prescrizioni di cui al parere motivato della Commissione VAS n. 14 del 26.02.2013.

5. - VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

Dai contenuti dei capitoli precedenti si evince che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 che interessano il territorio comunale di Refrontolo derivanti dall'attuazione della Variante al PAT. La Variante stessa non modifica le previsioni definite dal PAT vigente dotato di Valutazione di Incidenza, rispetto alla quale si è espressa la Commissione Regionale VAS con Parere Motivato n. 14 del 26 febbraio 2013.

Tutto ciò considerato, ai sensi e per gli effetti dell'allegato A e E, alla DGR 1400/2017, è possibile ritenere che, ai sensi dell'art. 6 c.3 della Direttiva 92/43/Cee, per l'istanza presentata, **NON** è necessaria la valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017, relativamente a **piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.**